

N. 00351/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01480/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Soc. Servier Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Vaiano, con domicilio eletto presso l'avv. Nicoletta Boccanera in Bologna, via D'Azeglio N. 31;

contro

Regione Emilia Romagna, Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Marconi 34;

nei confronti di

A.I.F.A. Agenzia Italiana del Farmaco non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Nota prot. PG/2009/289840 in data 26 ottobre 2009 con la quale la Regione Emilia Romagna, Servizio Politica del Farmaco, ha "confermato i centri specialistici autorizzati alla prescrizione (elenco allegato, aggiornato ad ottobre 2009)" delle specialità medicinali che assumono a propria base il principio attivo IVABRADINA, commercializzate dalla ricorrente, in attesa della "elaborazione di un piano terapeutico regionale arricchito rispetto al modello AIFA, che verrà trasmesso non appena approvato";

della nota PG/2009/281585 del 9 dicembre 2009, confermativa del primo provvedimento impugnato;

della determinazione n.2928 del 22 marzo 2010, con la quale la Regione Emilia Romagna, Servizio Politica del Farmaco ha aggiornato il Prontuario Terapeutico Regionale, apportando, tra le altre, una modifica con riferimento alla categoria terapeutica CO1EB17, principio attivo IVABRADINA, introducendo un piano terapeutico per la prescrizione del farmaco, arricchito rispetto al Piano Terapeutico AIFA (GU n.232 del 6 ottobre 2009), dando così seguito a quanto annunciato fin dalla Nota prot. PG/2009/289840 in data 26 ottobre 2009;

di tutti gli atti che hanno condotto la Commissione Regionale del Farmaco ad adottare la suddetta decisione di aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale, i verbali delle relative riunioni ed il Documento da essa prodotto con riferimento a IVABRADINA.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti Diego Vaiano per parte ricorrente e Caterina Drigo in sostituzione dell'avv. Rosaria Russo Valentini per la Regione resistente.;

Ritenuto che ad un primo esame il ricorso appare sprovvisto di fumus boni iuris in quanto le differenze di disciplina tra quanto prescritto dall'AIFO e quanto richiesto dalla Regione resistente non sembrano intaccare il livello fondamentale dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Ritenuto, altresì, che quanto al periculum in mora il danno paventato sia meramente patrimoniale e peraltro tutto da dimostrare;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO